

COMUNICATO STAMPA

“Sicurezza sulle piste da sci: in vigore dal 1. gennaio nuove regole anche per sciatori e gestori. Stop all’assenza di regole e più sicurezza, compresa la lotta all’alcol e alla droga sulle piste”

ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale – da 30 anni attenta al mondo della sicurezza e pubblica incolumità e non solo sulle strade, intende ricordare, attraverso un utile prontuario dedicato alle forze dell’ordine ma anche ai cittadini, le nuove regole sulle piste da sci ma anche nell’ambito dello svago in montagna, che entreranno in vigore il prossimo 1. gennaio 2022. Il prontuario è pubblicato sul sito www.asaps.it e verrà illustrato nel numero di gennaio del mensile dell’associazione “Il Centauro”.

Il decreto legislativo n. 40/2021 prevede infatti che con l’annuo nuovo, nella pratica delle discipline sportive invernali, vengano garantiti maggiori livelli di sicurezza, con la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.



Foto di repertorio dalla rete

Sarà il personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali, nello svolgimento dei servizi di vigilanza e di soccorso nelle località sciistiche, che dovrà procedere a far rispettare le nuove regole e a sanzionare gli illeciti amministrativi.



Foto di repertorio dalla rete

Molte le novità che riguarderanno i frequentatori delle aree sciabili attrezzate, ma anche delle piste da fondo, per chi pratica sci fuori pista, per chi utilizza slitte e slittino, per chi pratica snowboard e telemark:

- **CASCO OBBLIGATORIO PER I MINORENNI:** nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, sarà obbligatorio indossare un casco protettivo fino al compimento del 18. anno di età, conforme alle caratteristiche di cui al Decreto Ministro della Salute del 30 giugno 2021, con prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:2008 e successivi aggiornamenti; le sanzioni vanno da 100 a 150 euro in caso di inottemperanza, mentre l'utilizzo del casco difforme ne prevede l'immediato sequestro amministrativo;



Foto di repertorio dalla rete



- **VENDITA CASCHI PROTETTIVI NON CONFORMI AL DECRETO MINISTRO SALUTE:** chiunque venda caschi non conformi al decreto Ministro Salute, verrà sanzionato con una violazione amministrativa da 500 a 5.000 euro;
- **VELOCITA' E OBBLIGO PRUDENZA:** sanzioni da 50 a 150 euro per chi costituisce pericolo sulle piste, anche in base alle capacità tecniche e alle caratteristiche delle piste, per chi non mantiene una velocità “particolarmente moderata” nei tratti più critici, anche rispetto alle condizioni meteo e all’intensità del traffico; servono perciò prudenza, diligenza ed attenzione;
- **PRECEDENZA:** sanzioni da 50 a 150 euro per lo sciatore a monte che non mantiene una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle;
- **SORPASSO:** sanzioni da 50 a 150 euro per lo sciatore che non si assicura di disporre di uno spazio sufficiente nel sorpassare altro sciatore, senza avere sufficiente visibilità o senza osservare una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato;
- **INCROCIO:** sanzioni da 50 a 150 euro per lo sciatore che negli incroci non modifichi la propria traiettoria e non riduca la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista oppure che non prenda atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso o che si immetta su una pista o che riparta dopo una sosta non si assicuri di poterlo fare senza pericolo per se' o per gli altri;
- **STAZIONAMENTO:** sanzioni da 50 a 150 euro per lo sciatore che sosta procurando pericoli per gli altri utenti, che non si porta ai bordi della pista, che non si ferma nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità che, in caso di cadute o di incidenti, non liberava tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa, che non segnalava la presenza di un infortunato con mezzi idonei oppure che durante la sosta presso rifugi o altre zone non collocava la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri;
- **OMISSIONE DI SOCCORSO:** può costare caro, fuori dal caso dell’applicazione del codice penale, trovare una persona in difficoltà e non prestargli l’assistenza occorrente, oppure non comunicare immediatamente l’avvenuto incidente al gestore, tramite qualunque stazione di chiamata; le sanzioni vanno infatti da 250 a 1.000 euro,



- **TRANSITO E RISALITA:** vietato percorrere a piedi le piste da sci, tranne urgenti necessità, così come risalire la pista con gli sci ai piedi e le racchette da neve o ciaspole; sanzioni da 100 a 150 euro;
- **PRECEDENZA AI MEZZI MECCANICI DI SOCCORSO SULLE PISTE:** sanzioni per lo sciatore che non darà la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e non consentirà la loro agevole e rapida circolazione, in caso i mezzi meccanici accedano fuori dall'orario di apertura per i casi di necessità e urgenza; sanzioni da 100 a 150 euro;
- **SCI FUORI PISTA, SCI-ALPINISMO E ATTIVITA' ESCURSIONISTICHE:** importanti novità per chi vuole accedere a queste attività, in condizioni nivometeorologiche con rischi di valanghe (e non più solo di fronte ad "evidenti rischi di valanghe" come in precedenza), perché scatta l'obbligo di essere muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso; sanzioni da 100 a 150 euro; si consiglia perciò di leggere bene i bollettini regionali sui pericoli valanghe, perché già con pericolo "moderato" scatteranno gli obblighi;
- **PERCORRIBILITA' DELLE PISTE IN BASE ALLE CAPACITA' DEGLI SCIATORI:** viene introdotto un importante principio sullo standard minimo di diligenza, nel caso si affrontino piste di particolare difficoltà. Si stabilisce infatti che "per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche". Le sanzioni vanno dai 250 ai 1.000 euro, anche verso chi pratica lo snowboard e il telemark.
- **OBBLIGO ASSICURAZIONE:** novità per gli sciatori che utilizzeranno le piste da sci alpino privi di una assicurazione in corso di validità, che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi; scatteranno infatti sanzioni amministrative da 100 a 150 euro, con ritiro dello skipass da parte delle forze dell'ordine;
- **CONTROLLI SUGLI SCIATORI PER ALCOL E DROGA:** giro di vite per gli sciatori alterati dall'alcol e dalla droga: chi sarà sorpreso a sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, verrà sanzionato con multe da 250 a 1.000 euro; è previsto per le forze dell'ordine, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, di sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili; quando i precursori hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in

stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, potranno accompagnare lo stesso presso il più vicino ufficio o comando di polizia, con la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dalle norme del codice della strada, per cui con l'etilometro;

- **VIOLAZIONI GRAVI:** nel caso di gravi condotte che prevedono sanzioni nel nuovo decreto o con reiterate violazioni, oltre alle sanzioni amministrative scatteranno il ritiro dello skipass giornaliero o della sospensione dello stesso fino a tre giorni ma anche il ritiro definitivo del titolo nei casi più gravi; unica consolazione per il "cattivo" sciatore, gli sarà fornito un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il proprio domicilio.
- **VIOLAZIONI PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI:** molte le responsabilità previste per i gestori in caso di omissioni nelle segnalazioni sul grado di difficoltà delle piste, sulla delimitazione delle stesse, sulle chiusure al pubblico delle piste di allenamento, sulle omissioni nelle manutenzioni delle piste (prevista la revoca dell'autorizzazione), sulle chiusure al pubblico in caso di pericoli non rimossi (da 5.000 a 50.000 euro); in caso il gestore non provveda al primo soccorso degli infortunati le sanzioni per i gestori saranno da 20.000 a 200.000 euro, così come nel caso di assenza di un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

“La sicurezza in montagna necessita di controlli e divise come sulle strade, ma anche della conoscenza delle nuove regole da parte dell'utenza. Troppe tragedie negli ultimi anni sulle montagne, anche con decessi di bambini. Occorre prudenza e attenzione, ma anche una attenta cura e manutenzione delle piste e delle aree attrezzate sciabili da parte dei gestori degli impianti. Un plauso per il contrasto dell'alcol e la droga sulle piste – afferma Giordano Biserni, Presidente ASAPS – con la speranza che gli etilometri continuino efficacemente a fare il proprio lavoro.”

Forlì, 09 dicembre 2021